# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IV LEGISLATURA

# 6ª COMMISSIONE

**(Istruzione pubblica e belle arti)**

## GIOVEDÌ 7 MARZO 1968

*(139ª seduta, in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente RUSSO**
**e del Vice Presidente GRANATA**

## INDICE

**DISEGNI DI LEGGE**


« Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale » **(2663) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Russo) . . . *Pag.* 2330, 2334, 2335
BALDINI . . . . . 2334
BELLISARIO . . . . . 2335
DONATI . . . . . 2334
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2334, 2335
MONETI . . . . . 2333
PIOVANO . . . . . 2332
ROMANO . . . . . 2333
SPIGAROLI, *relatore* . . . . . 2330, 2334

« Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » **(2751)** (*D'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e Fusaro; Nannini ed altri; Racchetti ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE (Russo) . 2337, 2341, 2353, 2354, 2357 2358, 2359, 2360
BELLISARIO . . . . 2354, 2355, 2358, 2359, 2360
BETTONI . . . . . 2354, 2358
DONATI . . . *Pag.* 2339, 2340, 2354, 2355, 2356 2357, 2358
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 2340, 2356, 2357, 2358, 2360
FARNETI Ariella . . . . . 2340, 2356
MONETI . . . 2339, 2340, 2354, 2358, 2359, 2360
ROMANO . . . . . 2355. 2359, 2360
SPIGAROLI . . . . . 2340, 2358, 2359, 2360
STIRATI, *relatore* . . 2338, 2339, 2340, 2353, 2356 2357, 2358, 2360

« Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario » **(2772)** (*D'iniziativa dei deputati Romanato ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Granata) . . . . . 2349, 2352
ALCIDI REZZA Lea . . . . . 2351
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2352
FARNETI Ariella . . . . . 2351
MONETI . . . . . 2350
ROMANO . . . . . 2351
SPIGAROLI, *relatore* . . . . . 2350, 2351

« Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei Paesi in via di svilup-

po » **(2781)** (*D'iniziativa dei deputati Pedini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Russo) . . . . . *Pag.* 2341, 2342
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2342
ZACCARI, *relatore* . . . . . 2341

« Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernenti gli insegnamenti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali » **(2823)** (*D'iniziativa dei deputati Lettieri e Finocchiaro*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Russo) . . . . . 2345, 2348
BELLISARIO . . . . . 2347
BETTONI . . . . . 2347
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2347
LIMONI, *relatore* . . . . . 2345
ROMANO . . . . . 2346

« Modifica all'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550, concernente concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari » **(2824)** (*D'iniziativa dei deputati Belci ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE (Russo) . . . . . 2348, 2349
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 2349
ZACCARI, *relatore* . . . . . 2349

---

*La seduta è aperta alle ore 10,20.*

*Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Arnaudi, Baldini, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Moneti, Morabito, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Segni è sostituito dal senatore Bettoni.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.*

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale » (2663)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPIGAROLI, *relatore*. Si tratta di un disegno di legge d'iniziativa governativa, con il quale si stabiliscono i criteri per la sistemazione definitiva degli insegnanti delle materie che vennero « sacrificate » (come si disse) dalla legge di riforma della scuola media

I colleghi sanno che a favore di questi insegnanti la legge 3 novembre 1964, numero 1122, prevedeva una sistemazione provvisoria per il triennio dal 1964-65 al 1966-67: essa riguardava precisamente gli insegnanti di stenografia, dattilografia, materie tecniche commerciali, materie tecniche industriali, materie tecniche agrarie, materie tecniche marinare, contablità economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale, disegno tecnico; inoltre, gli insegnanti tecnico pratici a tempo indeterminato nelle scuole secondarie e le insegnanti di economia domestica.

La citata legge stabiliva poi che questi insegnanti, per poter godere dei benefici della legge stessa, dovevano avere insegnato o nell'anno scolastico 1962-63 o nel successivo 1963 64, dovevano avere esercitato l'insegnamento ad orario pieno per almeno tre anni o per un numero di ore settimanali non inferiore a dieci per almeno quattro anni anche non consecutivi e dovevano essere in possesso di titoli validi.

Successivamente, proprio qualche mese fa, venendo a scadere il termine dei tre anni, valido per la loro sistemazione provvisoria, esso è stato prorogato per altri tre anni, restando però sempre provvisoria e precaria la sistemazione stessa. Tuttavia, in

occasione dell'approvazione di quella legge, fu preannunciato un provvedimento d'iniziativa governativa con il quale si sarebbe addivenuti ad una sistemazione definitiva: il disegno di legge preannunziato allora è oggi al nostro esame.

La sistemazione definitiva di questi insegnanti avviene attraverso il collocamento nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, del personale non insegnante della scuola secondaria. Quindi una parte sarà collocata nelle carriere di concetto, una parte nelle carriere esecutive e una parte nella carriera ausiliaria, a seconda dei titoli di cui questi insegnanti sono in possesso e previo idonei accertamenti.

Il disegno di legge precisa che gli aventi diritto a questa sistemazione definitiva, collocati nei posti delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, acquisiscono anche tutti i diritti di coloro che attualmente si trovano in queste carriere: quindi lo stesso svolgimento di carriera e lo stesso trattamento economico.

Debbo rilevare che il provvedimento, oltre a coloro che hanno i requisiti previsti dalla citata legge n. 1122, considera anche altre categorie che questi requisiti non hanno; con tale ampiezza (esso si presume) farà fronte a tutte le situazioni di disagio e di disoccupazione che si sono create, come conseguenza dell'applicazione della riforma della scuola media.

Tra le categorie che possono beneficiare di questa legge dobbiamo anzitutto considerare un primo gruppo, in cui sono compresi, come ho detto, coloro per i quali era stata prevista la accennata provvisoria sistemazione della legge n. 1122: tali benefici possono essere applicati peraltro anche ad insegnanti che non abbiano beneficiato della legge n. 1122.

L'articolo 2 prevede poi un secondo gruppo di insegnanti: trattasi di coloro che sono sforniti dei requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2 della legge n. 1122 (tre anni d'insegnamento ad orario pieno, o quattro anni con almeno 10 ore settimanali d'insegnamento; possesso di una licenza di istituto secondario superiore o titolo equipollente).

Il provvedimento al nostro esame — come si vede — comprende categorie di beneficiari notevolmente più vaste di quelle previste dalla legge n. 1122.

L'accesso nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di segreteria delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica, qui previsto, ha luogo previo esito favorevole di un esame colloquio.

Il provvedimento stabilisce poi la data di collocamento nei ruoli (l'anno che segue il conseguimento delle condizioni previste per poter essere collocati in questi ruoli: sei anni di servizio, ridotti a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate).

All'articolo 4 si parla dei posti attualmente occupati da coloro che vi sono stati collocati con la legge n. 1122. Questi ultimi, una volta in possesso dei requisiti richiesti, e in particolare dopo aver superato l'esame colloquio, potranno rimanere nel posto che attualmente occupano.

Ecco perchè i posti che costoro occupano sono indisponibili ai fini di questo disegno di legge, come pure sono indisponibili i posti per le carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria che dovranno essere utilizzati per coloro che hanno il diritto di essere risistemati qualora perdano il posto d'insegnamento.

Sono ancora indisponibili quei posti che sono occupati dai segretari delle scuole medie che provengono dalle scuole di avviamento professionale e che quindi, come tali, dipendevano dai Comuni: la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, prevede un'opzione da parte di questo personale: ma ancora non si è verificata.

L'articolo 5 stabilisce le modalità per una sistemazione immediata di questo personale e i requisiti che esso deve possedere per fruire dei benefici previsti dal disegno di legge al nostro esame.

Quanto a coloro che all'entrata in vigore di questo provvedimento non avranno maturato sei anni di anzianità, e che rimarreb-

bero senza posto, viene precisato che saranno posti momentaneamente fuori ruolo, in posti corrispondenti ai posti di ruolo delle carriere di cui ho parlato prima; una volta maturati gli anni necessari, essi potranno passare in ruolo.

Al personale in questione, gli anni di servizio maturati sia come docente che come personale di segreteria, qualora abbia beneficiato della legge 3 novembre 1964, numero 1122, verranno computati ai fini dell'anzianità nella nuova carriera.

L'articolo 5 stabilisce altresì che il personale possa venir collocato anche in soprannumero; infatti questo disegno di legge prevede dei posti in soprannumero, che verranno assegnati in parte agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione e in parte alla sede centrale del Ministero stesso.

Già la legge 3 novembre 1964, n. 1122, prevedeva posti in soprannumero, dei quali tuttavia soltano 500 sono stati occupati: sono quindi rimasti disponibili ben duemila posti, che potranno ora essere utilizzati ai fini illustrati

Successivamente, man mano che i posti di organico si renderanno disponibili, i posti in soprannumero saranno assorbiti nei ruoli organici; finchè questo riassorbimento non sarà completato, si fa divieto di assumere ulteriore personale nelle carriere di concetto, esecutive e ausiliarie.

L'articolo 8, che indica la cifra necessaria per l'attuazione delle norme di questo disegno di legge, stabilisce che a questa spesa sarà fatto fronte con gli stanziamenti previsti dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Questo disegno di legge, d'iniziativa governativa, mette fine ad una situazione che fino ad oggi non era stata risolta: ne propongo quindi l'accoglimento

P I O V A N O . Devo dire subito che consideriamo questo disegno di legge, nel suo complesso, come un male minore: non credo infatti che la sistemazione proposta dal Governo incontri il gradimento degli interessati, che da insegnanti vengono ridotti a burocrati, senza più contatti con i giovani. A prescindere dai riflessi economici, basterebbe questo solo elemento per giustificare l'insoddisfazione da parte di questi insegnanti.

La soluzione migliore per me sarebbe stata quella di mantenere nelle loro cattedre questi insegnanti; voglio qui ricordare che vi erano fondamentalmente due possibilità di fare ciò. La prima era quella di collocare questi insegnanti nelle cattedre di applicazioni tecniche nelle scuole medie: in questo modo si sarebbe dato lustro ad una materia che, essendo opzionale, è bistrattata da tutti gli studenti, ma che, invece, è importante al pari delle altre. Questo però è un discorso che comporta una riforma della scuola italiana e quindi non può essere fatto alla fine della legislatura.

Altra soluzione che noi abbiamo più volte indicata — ricordo a questo proposito gli appassionati interventi della collega Farneti — sarebbe stata quella di offrire ai giovani (tenendo fede al concetto ispiratore della nuova scuola media), nella seconda parte della giornata, un contatto diretto con insegnanti, ricchi di una lunga pratica di scuola.

So benissimo che neanche questa soluzione può essere adottata ora, nella contingenza di fine legislatura: stando così le cose ed essendo nell'impossibilità di affrontare il problema nei suoi veri termini, credo che l'unica via che si possa adottare sia quella indicata dal Governo

Accettiamo perciò il disegno di legge nelle sue linee essenziali. Vorremmo però che delle modifiche, sia pure modeste, vi fossero introdotte: i nostri emendamenti sono intesi a mantenere a questi insegnanti i diritti da loro acquisiti sul piano economico e, qualora questo non risulti possibile, almeno su quello morale, anche se non sarà molto facile, col previsto declassamento delle funzioni. Si tenga presente infatti che la situazione ha provocato uno stato di disagio; il concorso appare loro infatti non facile (vi sono madri di famiglia che, a quaranta, cinquant'anni, si devono accingere ad imparare dattilografia o ad occuparsi di questioni amministrative, per esse del tutto nuove). E la nuova carriera, se non più umile, almeno più arida, imporrà un orario di lavoro molto diverso da quello di un inse-

gnante che, anche se meno impegnativo, comporta sempre uno sfasamento nelle loro abitudini.

A parte poi la questione del trattamento economico, che affronteremo più dettagliatamente in seguito, credo che tutti i colleghi possano rendersi facilmente conto della complessità della situazione, almeno per quanto riguarda la necessità di difendere i diritti quesiti. Su questi, comunque, torneremo, presentando anche i necessari emendamenti.

M O N E T I . Non intendo addentrarmi in un esame particolareggiato delle singole disposizioni, e mi limiterò a ricordare che, in occasione della discussione della legge del 3 novembre 1964, n. 1122, (con la quale per la prima volta fu presa in considerazione la situazione di questo personale venutosi a trovare senza lavoro a seguito della riforma della scuola media) provvedemmo — e giustamente — nel senso di conservare il diritto a un posto di lavoro anche per coloro che avessero avuto un impegno di sole dieci ore settimanali. È giusto peraltro richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sulla necessità di non adottare trattamenti diversi a seconda delle categorie, molto magnanimi nei confronti di certo personale ed invece molto severi nei confronti di altro.

Questo disegno di legge concede indubbiamente dei vantaggi che possono essere considerati una novità assoluta per la nostra legislazione, visto che, come ho detto, assicura il lavoro anche a quel personale che nelle abolite scuole di avviamento prestava servizio in modo così esiguo (dieci ore settimanali) da non costituire per nessuno il pane quotidiano.

È vero che forse, in un certo senso, può anche essere considerato umiliante per questi ex insegnanti il fatto di essere assegnati alle segreterie, ma ciò non esclude che i vantaggi rimangano, visto che essi saranno assunti in ruolo con soli sei anni di servizio (ridotti a due in caso di ex combattenti) e visto anche che questo sarà fatto con un semplice colloquio. Ma vi è di più: l'articolo 3 del disegno di legge in esame stabilisce che questo personale potrà essere assunto in ruolo anche se non in possesso dell'anzianità richiesta, a patto che abbia raggiunto l'età indicata nell'articolo stesso. Basterebbe questo per definire eccezionale la normativa del provvedimento in esame; ma la serie dei vantaggi non è ancora finita, perchè all'articolo 4 si aggiunge che, se non vi fossero i posti di ruolo sufficienti, questo personale verrebbe ugualmente assunto in soprannumero.

Nonostante ciò, però, qualcuno ritiene che tutto questo non sia ancora sufficiente e si lamenta perchè questo personale dovrà cambiare sede: una presa di posizione davvero fuori luogo, se si tiene conto che, in pratica, questo personale non dovrà fare altra fatica che presentare la domanda e sostenere il colloquio.

Naturalmente dicendo ciò non intendo oppormi a questo disegno di legge, che indubbiamente è necessario per sanare la particolarissima situazione venutasi a creare a seguito della riforma della scuola media, però tengo a rilevare che, dopo aver approvato questo disegno di legge, si dovrà avere anche maggiore considerazione (e non la severità che anche ieri è stata qui manifestata) per gli insegnanti laureati con dieci o quindici anni di anzianità in particolari situazioni.

Concludo esprimendo il mio consenso, pur con le osservazioni che ho avuto l'onore di esporre alla Commissione, a questo disegno di legge.

R O M A N O . Vorrei conoscere il parere del relatore e del Governo su un emendamento che intenderei proporre al secondo comma dell'articolo 2 là dove si afferma che vengono sistemati nella carriere di concetto coloro che hanno un titolo di istruzione secondaria di secondo grado. Tra gli insegnanti in parola, ve ne sono taluni in possesso della declaratoria di equipollenza, con la licenza di scuola tecnica o dell'istituto d'arte, che si trovano indubbiamente in vantaggio rispetto a coloro che sono forniti del solo titolo d'istruzione secondaria di secondo grado. Quindi, a mio avviso (ed è in questo senso che vorrei presentare un emendamento) sarebbe opportuno adeguare a co-

loro che hanno la licenza di scuola secondaria di secondo grado i titolari di una declaratoria di equipollenza e di licenza di istituto tecnico o di scuola d'arte.

Si tratta infatti di un personale che nel passato ha assolto dignitosamente la sua funzione come insegnante e che ora, oltre ad essere trasferito nelle segreterie, subirebbe l'ulteriore mortificazione di vedersi declassato alla carriera esecutiva. Ritengo pertanto che sarebbe quanto mai giusto adeguare la licenza d'istituto tecnico e di scuola d'arte a quella di secondo grado.

D O N A T I . Desidero soltanto dire che questo disegno di legge è indubbiamente, e forse anche esageratamente munifico e che quindi del tutto sconsigliabile è cercare di ampliarne ancor più la portata. Posso capire la funzione delle opposizioni, ma dobbiamo in coscienza riconoscere che forse mai abbiamo approvato un provvedimento tanto largo.

P R E S I D E N T E . Sarebbe interessante sapere, con una certa approssimazione, quanti sono gli insegnanti delle materie sacrificate che non hanno trovato sistemazione con i precedenti provvedimenti e quanti si ritiene che abbiano titolo a fruire dei benefici ora proposti; anche perchè gli istituti sono pressati da domande di tale provenienza.

B A L D I N I . L'articolo 7 sembra a me molto grave, perchè in pratica, per un periodo di tempo non determinabile, sospende tutti i concorsi.

S P I G A R O L I , *relatore*. Rispondendo anzitutto alla proposta del collega Romano, io esprimo un parere decisamente negativo, in quanto altrimenti correremmo il rischio di sovvertire un ordine ormai consolidato, anche per effetto della legge 14 luglio 1965, n. 902, recentemente approvata e riguardante la sistemazione del personale di segreteria della scuola secondaria. Quanto alle preoccupazioni espresse dal senatore Baldini (e, implicitamente, anche dal Presidente) posso assicurare che l'assorbimento sarà abbastanza rapido, anche perchè sulla base di attendibili informazioni di cui dispongo, dei duemila posti attualmente disponibili in soprannumero non si arriverà ad occuparne che la metà.

Con ciò mi ricollego anche a quanto osservato dal collega Piovano, perchè tutti sanno che il Ministero della pubblica istruzione sta cercando in via pratica (visto che non vi è una apposita legge) di introdurre il principio dell'insegnamento obbligatorio delle applicazioni tecniche. Non vi era altro modo, per tentare ciò, che servirsi di una circolare, ma, nonostante questo, attualmente più del 50 per cento delle scuole stanno attuando quest'esperimento. È per questo che quest'anno vi è stato un maggiore impiego d'insegnanti tecnico-pratici nelle singole provincie.

Questo fa bene sperare che la maggior parte dei posti in soprannumero non venga occupata. Ciò consentirà un assorbimento molto rapido nei ruoli organici di questi posti in soprannumero, occupati da coloro che verranno sistemati in base a questa legge. Quindi l'aumento degli organici consentirà di sbloccare abbastanza rapidamente la situazione.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Da parte di tutti i Gruppi, alla Camera e al Senato, più volte è stata richiesta al Governo la presentazione di un disegno di legge che provvedesse ai docenti delle materie cosiddette « sacrificate ». Inoltre sia la Camera che il Senato hanno approvato all'unanimità la proroga di quella legge d'iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro, che cercava di sistemare, se pur provvisoriamente, questi insegnanti: e ciò proprio perchè si intendeva arrivare a un disegno di legge organico.

Il fenomeno, come ha detto il relatore, si è andato fortunatamente restringendo, perchè si sono offerte altre possibilità di occupazione per questi docenti e attualmente si prevede che il soprannumero sia solo di 500 unità, che possono essere anche impiegate presso i provveditorati agli studi o presso

altri uffici periferici del Ministero: alcuni di questi uffici periferici oggi hanno un estremo bisogno di personale, per cui anche la preoccupazione che le assunzioni presso gli istituti autonomi possano restare bloccate dev'essere limitata a un ambito sempre più ristretto.

Il Governo raccomanda vivamente la tempestiva approvazione di questo disegno di legge perchè attualmente non abbiamo proroga alcuna e, se non intervenisse questo provvedimento, si creerebbe una situazione insostenibile nei confronti di questo personale.

Circa la questione posta dal senatore Romano, inviterei l'onorevole collega a desistere, anche perchè sono stati fatti calcoli approssimativi per la copertura della spesa e l'emendamento potrebbe comportare l'esigenza di un ulteriore finanziamento.

B E L L I S A R I O Supponiamo che ci sia un insegnante di materie tecnico-pratiche che abbia insegnato per sei anni negli istituti professionali, ma che all'atto della pubblicazione di questa legge non sia più nella scuola: in quale posizione si troverebbe, rispetto all'attuale provvedimento?

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non è possibile che sia fuori della scuola, perchè questi insegnanti li abbiamo mandati tutti in soprannumero presso le segreterie.

Comunque questa è un legge che cerca di ovviare agli inconvenienti provocati in questo settore dall'istituzione della scuola media unificata.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali, di materie tecniche industriali, di materie tecniche agrarie, di materie tecniche marinare, di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale, di stenografia, di dattilografia, di calligrafia, di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico pratici a tempo indeterminato nelle scuole di avviamento professionale nonchè le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e d'applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti d'arte, in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1122, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio, anche non continuativo, con qualifica non inferiore a buono, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, sono collocati alle condizioni e con le modalità di cui ai commi seguenti nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di segreteria delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica.

Il collocamento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva è disposto subordinatamente all'esito favorevole di un esame colloquio nei confronti di coloro che siano in possesso rispettivamente di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di titolo di istruzione secondaria di primo grado anche se unito a declaratoria di equipollenza rilasciata su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli esami colloquio saranno indetti con decreto ministeriale il quale stabilirà i programmi di esame nonchè i termini e le modalità di presentazione delle domande.

(*È approvato*)

Art. 2.

Gli insegnanti tecnico pratici e gli istruttori pratici con nomina a tempo indeterminato nelle preesistenti scuole di avviamento professionale, in servizio alla data di entrata

in vigore della presente legge e sforniti dei requisiti di cui alle lettere *b*) o *c*) dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1122, sono collocati, alle condizioni e con le modalità di cui al comma successivo, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva od ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica.

Il collocamento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva è disposto nei confronti di coloro che siano in possesso rispettivamente di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, di titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado e delle anzianità di servizio indicate nel precedente articolo 1, subordinatamente all'esito favorevole dell'esame colloquio di cui all'articolo medesimo.

Coloro che siano in possesso di licenza di scuola elementare e dei requisiti di servizio indicati nell'articolo 1 saranno collocati nei ruoli della carriera del personale ausiliario previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

(*È approvato*)

Art. 3.

Il collocamento nei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria è disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano già compiuto il periodo minimo di servizio di sei anni, ridotto a due per gli ex combattenti per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano raggiunto l'anzianità di servizio di cui al precedente comma, sono collocati nei ruoli ordinari al compimento del predetto periodo di servizio.

Ai fini delle nomine in ruolo previste dai precedenti articoli, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti generali, ad eccezione del limite massimo di età, richiesto per l'accesso agli impieghi civili dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai fini del collocamento nei ruoli sono da considerarsi indisponibili i posti delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria occupati da personale non di ruolo, non appartenenti alle categorie di cui ai precedenti articoli 1 e 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè quelli da assegnare a personale non di ruolo avente diritto a reimpiego ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Ove per indisponibilità di posti non sia possibile l'assegnazione presso le scuole e gli istituti di istruzione secondaria o artistica, il personale è parimenti collocato in ruolo in posti in soprannumero e può essere assegnato presso Uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 5.

In attesa del collocamento nei ruoli, il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è assegnato in base al titolo di studio a posti non di ruolo corrispondenti a quelli delle carriere di concetto, esecutiva o ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica e nei confronti dello stesso si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati statali non di ruolo.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati devono presentare al Provveditore agli studi apposita domanda secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

I Provveditori agli studi compilano una graduatoria degli aspiranti fondata sull'anzianità di servizio e sul merito.

Gli iscritti nella graduatoria che abbiano già prestato servizio in posti corrispondenti a quelli della carriera di concetto ed esecutiva ai sensi della legge 3 novembre 1964, n 1122, conservano la sede della precedente assegnazione.

Qualora a seguito delle assegnazioni nei posti corrispondenti a quelli della carriera di concetto, esecutiva o ausiliaria di cui ai precedenti commi sia stato esaurito il contingente di posti disponibili le assegnazioni possono essere disposte anche in eccedenza a tale contingente.

Il personale in eccedenza può essere temporaneamente assegnato presso gli uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'anzianità maturata dal personale di cui alla presente legge nel servizio di insegnamento è utile ai fini del compimento del periodo di servizio prescritto per il collocamento nei ruoli di cui alla presente legge nonchè ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella posizione di impiegato civile non di ruolo e della concessione dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il servizio prestato in posti corrispondenti a quelli delle carriere di concetto degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica fino all'espletamento dei colloqui di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è valutato come insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Il personale appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che, successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, accetti un incarico o una supplenza per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica ovvero accetti la nomina a posti di insegnanti tecnico pratici perde definitivamente ogni diritto derivante dall'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il personale nominato in posti in soprannumero ai sensi dei precedenti articoli sarà gradualmente assegnato nei posti in organico che si renderanno vacanti nell'ambito di ciascuna provincia successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non sarà ultimato il riassorbimento dei posti in soprannumero sono sospese, nell'ambito di ogni singola provincia, le nuove assunzioni di personale per posti non di ruolo corrispondenti a quelli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica.

(*È approvato*).

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 694.895.000 per il primo anno d'applicazione della legge stessa, sarà fatto fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

(*È approvato*).

P I O V A N O . Desidero che resti agli atti che, data l'urgenza del provvedimento, abbiamo rinunciato a proporre emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

(*La seduta. sospesa alle ore 11,10, viene ripresa alle ore 18*).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittora e Fusaro; Nannini ed altri; Racchetti ed altri: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (2751)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e Fusaro; Nannini, Borghi, Miotti Carli Amalia, Armato, Colleselli, Dall'Armellina, Titomanlio Vittoria, Romanato, Canestrari,

Girardin, Bertè, Radi, Isgrò, Patrini; Racchetti, Codignola, Magrì, Moro Dino, Buzzi e Dall'Armellina: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966 n 603, recante norme sull'immissione d'insegnant' abilitati nei ruoli della scuola media », già approvato dalla Camera dei deputati

Dichiaro aperta la discussione generale.

S T I R A T I *relatore* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, riassumerò brevemente gli interventi dei senatori che hanno inteloquito nel corso dell'esame in sede referente di questo disegno di legge.

La discussione si è allargata al problema degli insegnanti, abilitati e non, all'insegnamento nella scuola media; sono intervenuti al riguardo i senatori Romano e Scarpino: essi hanno affermato che, in fatto di criteri per l'ammissione nei ruoli della scuola media, si assiste ad una specie di *escalation.*

Anch'io ho più volte espresso l'opinione che occorre una riforma, che fissi criteri nuovi per il reclutamento del personale insegnante nella scuola media; ciò è richiesto soprattutto dal fatto che altrimenti continueremo a trovarci di fronte a questa serie continua di leggine, che contribuiscono a creare una situazione di *caos* nella scuola italiana. Anche con questo disegno di legge — che pure non è una leggina —, ci richiamiamo ad un'altra legge, quella del 25 luglio 1966, n. 603, per cercare di sanare la situazione di quegli insegnanti che in quella legge non hanno trovato una sistemazione adeguata.

Questo personale a tutt'oggi si trova in una situazione veramente difficile; esso infatti, abilitato ed in posseso dei requisiti necessari per entrare nei ruoli della scuola media, si è visto portare via il posto da coloro che beneficiavano della legge n. 603.

Concordo perciò con il senatore Donati e con quanti hanno rilevato l'assurdità o meglio la stortura del primo comma dell'articolo 1, con il quale si dà la possibilità di reinserirsi nei ruoli della scuola media a tutti coloro che hanno commesso degli errori nel produrre la loro domanda per l'immissione nei ruoli stessi.

Il senatore Zaccari ha assunto un atteggiamento maggiormente critico nei confronti di questa proposta di legge, egli ha parlato di poca serietà e di lassismo, e, comunque, si è dichiarato disposto a rivedere il suo atteggiamento solo qualora il disegno di legge venga emendato, in particolare, agli articoli 2, 6 e 7.

Devo anche una risposta, sia pur brevissima, al senatore Moneti che ha richiamato l'attenzione sul problema, veramente grave, in cui versano migliaia d'insegnanti laureati e con molti anni di servizio. A questo proposito ho avuto molte volte l'occasione di dire che forse il Parlamento farebbe bene a trovare una soluzione definitiva, specialmente nel caso di madri di famiglia con prole anche numerosa che da tanti anni insegnano nella scuola media, e forse ormai non sono più in condizione di spirito per affrontare una prova di concorso od un esame di abilitazione. Non è improbabile che il Parlamento, non potendo prendere una decisione per ovvie ragioni di tempo alla fine di questa legislatura cerchi di trovare una soluzione all'inizio della futura legislazione.

Comunque ringrazio il senatore Moneti per avere sollevato questo grave problema.

Il senatore Baldini, invece, ha difeso la sostanza del provvedimento; anche il Governo mi sembra abbia riconosciuto fondate talune osservazioni, soprattutto per quel che concerne l'articolo 2 ed anzi, se non ricordo male, il Sottosegretario ha riconosciuto le condizioni di palese ingiustizia in cui verrebbero a trovarsi gli abilitati del 1966, nei confronti di coloro che si presenteranno alla sessione speciale degli esami di abilitazione.

Dall'intervento del sottosegretario Elkan non si è capito bene se egli sia d'accordo con la tesi d'inserire gli insegnanti abilitati nella sessione speciale di esame indetta con il decreto ministeriale 10 agosto 1966, nella graduatoria prevista dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 e dall'articolo 6 del presente disegno di legge, oppure se ritenga per essi preferibile una graduatoria distinta. A me sembra che egli fosse più propenso per la seconda tesi; egli ha ancora proposto —

e mi pare che la Commissione sia stata unanime — in luogo degli articoli 6 e 7, una nuova norma che si limiti a sostituire le prove di esame indicate nell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967 con le prove scritte dell'abilitazione per la lingua latina e dell'abilitazione tecnica.

Per stringere i tempi della nostra discussione proporrei di accantonare per il momento l'emendamento proposto dal Governo, sul quale mi pare che si sia registrato un generale consenso.

Per quanto concerne gli articoli 1 e 2, ho preparato un testo che mi pare possa raccogliere il consenso della Commissione, dal momento che ho tenuto conto delle proposte che sono state avanzate nel corso della discussione, incontrando il favore della stragrande maggioranza dei colleghi.

L'articolo 1 che io propongo fonde l'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge in un tutt'unico. Tale nuovo testo abbraccia sia coloro che hanno sbagliato la domanda per l'immissione in ruolo, sia gli abilitati della sessione 1966-67, sia i lettori d'italiano presso le Università e gli istituti stranieri.

Quest'articolo 1 verrebbe così formulato: « Gli insegnanti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 1 e 3 della legge 25 luglio 1966, n. 603, possono ottenere l'immissione nei ruoli della scuola media successivamente agli aspiranti inclusi nelle graduatorie compilate in base agli articoli 4 e 6 della citata legge numero 603 e secondo le modalità indicate dalla medesima legge.

« Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966. Per gli insegnanti suddetti è valido anche il servizio prestato in uno degli anni scolastici dal 1966-67 al 1967-68 ».

D O N A T I Vorrei sapere a chi si riferisce l'espressione: « gli insegnanti suddetti ».

S T I R A T I , *relatore*. Effettivamente può non essere chiaro; potremmo dire: « questi ultimi insegnanti ».

D O N A T I . Vorrei far presente che, se vengono ammessi gli insegnanti che erano a suo tempo in possesso dei titoli per rientrare nella legge 25 luglio 1966, n. 603 e quelli che hanno conseguito l'abilitazione del 10 agosto 1966 non si vede perchè debbano essere esclusi quelli che hanno conseguito prima di tale data l'abilitazione, ma che solo in un secondo momento hanno prestato servizio. Credo quindi che dovremmo dare le stesse possibilità a tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione, in qualunque epoca l'abbiano conseguita Per far ciò potremmo riferirci agli abilitati in genere, senza altre specificazioni.

S T I R A T I , *relatore*. Dovrebbe poi seguire il secondo comma dell'articolo 1: « Sono inclusi altresì in dette graduatorie relative all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, muniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nelle cattedre cui aspirano ».

D O N A T I . Anche qui si ripropone lo stesso problema, giacchè si prevede per gli insegnanti di lettere un trattamento preferenziale rispetto a tutti gli altri, visto che, in pratica, per i primi viene riaperta la legge 25 luglio 1966, n. 603 e per gli altri no. Il che non mi pare affatto giusto.

S T I R A T I , *relatore* Quanto alle successive disposizioni, gli articoli 2 e 3 del disegno di legge originario dovrebbero venir soppressi, l'articolo 4 rimane invariato. Dell'articolo 5 è stata da me redatta una nuova formulazione, di cui posso dare lettura ai colleghi.

M O N E T I . Ritengo che, per il buon andamento dei nostri lavori, sarebbe prefe-

ribile, prima di proseguire, avere a disposizione il nuovo testo che viene ora proposto. In attesa che esso venga riprodotto, sarebbe bene che il senatore Stirati, che ha preannunciato anche degli emendamenti alternativi, ce ne desse notizia, in modo che su di essi possa raccogliere le opinioni dei colleghi.

S P I G A R O L I . Credo anch'io che sarebbe opportuno conoscere i testi elaborati dal relatore.

S T I R A T I , *relatore*. Io avevo elaborato un nuovo testo del primo comma dell'articolo 1 per eliminare gli inconvenienti indicati da tutti i colleghi: esso prevede distinte graduatorie. Ma sarebbe stato forse più semplice lasciare immutato l'articolo 1 e modificare l'articolo 2 con riferimento agli abilitati dell'anno 1966, senza richiedere i quattro anni di servizio di cui all'articolo 6.

D O N A T I Si potrebbe semplicemente usare l'espressione « comunque abilitati », in modo da far rientrare tutti.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Effettivamente ritengo che l'unica soluzione sarebbe di lasciare immutato l'articolo 1, a parte l'indicazione dei negligenti, ai quali tutti abbiamo riconosciuto che nessun premio va dato. All'articolo 2 potremmo accogliere la proposta del relatore in base alla quale non sono necessari i quattro anni di servizio ma basta che gli abilitati abbiano un periodo di insegnamento, in modo da non comprenderli tra quelli che sono ammessi al concorso riservato.

In questo modo avremmo risolto il problema senza allargare ulteriormente il provvedimento e non correremmo il rischio di vedere bloccato questo disegno di legge alla Camera.

M O N E T I . Il suggerimento del senatore Donati, accolto anche dal collega Stirati, non presenta questo pericolo: con quella dizione noi salveremmo coloro che all'entrata in vigore di questa legge hanno conseguito l'abilitazione e prestato gli anni di servizio richiesti dalla legge n. 603.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Posso concedere di fare una terza categoria di questi laureati, perchè si troverebbero in condizioni di assoluto disagio e in una situazione di disparità.

S T I R A T I , *relatore*. La cosa più semplice sarebbe, se passiamo sopra alla forma infelice del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera, quella di dire all'articolo 2: « Gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione in base al decreto ministeriale 10 agosto 1966 e abbiano prestato servizio in almeno un anno scolastico, possono ottenere l'immissione nei ruoli della scuola media... ».

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dobbiamo limitarci agli anni scolastici previsti dalla legge n. 603.

S T I R A T I , *relatore*. Però nell'articolo 1 della legge n. 603 si parla degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66.

Se vogliamo immettere anche gli abilitati del 1966, dobbiamo fare un piccolo spostamento almeno al 1966-67.

F A R N E T I A R I E L L A . Senza dubbio l'osservazione del relatore è fondata: se si rimane al servizio dal 1961-62 al 1965-66, gli abilitati del 1966 resterebbero esclusi.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senatore Stirati, vorrei richiamare l'attenzione sua e dei colleghi sui punti che abbiamo trattato.

A noi pareva che si fosse giunti a un accordo sull'articolo 1. All articolo 2 ci siamo trovati di fronte al problema di salvare coloro che avevano conseguito regolare abilitazione nel 1966, che sarebbero colpiti da una grave ingiustizia, se non fossero presi in considerazione.

Seguiamo la sua indicazione, senatore Stirati, e accettiamo di salvare coloro che abbiano i requisiti degli altri abilitati; togliamo poi gli articoli 6 e 7 (secondo l'emendamento presentato dal Governo) e il testo diventerà più rispondente al titolo.

P R E S I D E N T E . Sembrerebbe opportuno, a questo punto, dare incarico al relatore, eventualmente coadiuvato dal senatore Donati, di redigere un testo definitivo sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione.

Nell'attesa, si passerà ad esaminare i successivi disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo » (2781)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pedini, Buzzi, Franceschini, Bersani, Bianchi Gerardo, Biasutti, Cocco Maria, Colleselli, Gennai Tonietti Erisia, Isgrò, Rampa, Savio Emanuela, Storchi, Vedovato e Zanibelli: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2781, recante disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo », approvato dalla Camera dei deputati in data 23 febbraio 1968, è un provvedimento che, a mio parere, fa onore al Parlamento italiano e che, in mezzo a tanti disegni di legge di questa convulsa chiusura di legislatura, ci porta in una più elevata atmosfera.

Si tratta infatti di offrire ai Paesi in via di sviluppo, approvato dalla Camera dei preziosa nel settore della scuola, per la promozione della loro organizzazione scolastica e per la formazione delle nuove generazioni, che tanto numerose in quei Paesi si affacciano alla vita.

Nella relazione che accompagna la proposta di legge è scritto: « Nel 1970 ci saranno in Africa in Asia e nell'America latina 52 milioni di alunni che dovrebbero entrare nella sola scuola elementare; ciò significa che, per questi tre continenti, occorreranno circa due milioni e mezzo di maestri, che possono essere formati più facilmente se le nazioni già sviluppate nella loro struttura scolastica potranno impegnarsi, attraverso i loro insegnanti, ad un'efficace azione di assistenza tecnica per la formazione delle scuole locali e la preparazione dei locali insegnanti ».

Nei convegni organizzati per la cooperazione internazionale, da tempo i temi e i problemi che il disegno di legge coinvolge e presuppone sono stati affrontati e hanno trovato nel mondo magistrale una rispondenza veramente grande, tanto che l'approvazione del presente disegno di legge è largamente attesa.

Da tempo si assiste al fenomeno, soprattutto tra i giovani, di trasferimenti volontari presso Paesi in via di sviluppo, sotto l'impulso generoso di portare un contributo nei vari settori allo sforzo di ascesa che quei Paesi compiono.

Oggi si tratta di dare organicità, in pieno accordo con le organizzazioni internazionali, alla collaborazione nel settore specifico della scuola.

Non vale, a parere mio, la critica che si fa a questo provvedimento, che esso non si inserisca in una politica globale di aiuti ai Paesi in via di sviluppo: molto spesso per raggiungere l'*optimum* non si raggiunge neppure il *bonum*. Ma il vero è che questo disegno di legge pone le premesse per una impostazione organica del problema generale della collaborazione con i Paesi in via di sviluppo.

Nè vale l'altra osservazione che è stata fatta al provvedimento, secondo cui esso priverebbe di personale qualificato zone del

nostro Paese che di esso hanno bisogno, perchè fortunatamente il nostro Paese dispone di una ricchezza umana che può soddisfare tutte le nostre esigenze interne.

Il provvedimento, infine, ha un valore morale indiscusso; esso infatti mette a disposizione dei Paesi in via di sviluppo la ricchezza di una tradizione culturale come quella che noi italiani possediamo, per favorire la comprensione, il colloquio tra i popoli per una convivenza pacifica, per potenziare quella vocazione altruistica che è e rimane uno dei nostri vivi ideali.

Potrei continuare ancora ad illustrare ed a sostenere il fine nobile di questo disegno di legge, aggiungendo ad esempio, che i Paesi dell'Africa, soprattutto, sono quanto mai sensibili ai rapporti con gli italiani; però penso che anche queste poche osservazioni possano essere sufficienti per illustrare il grande valore morale del disegno di legge al nostro esame.

Questi sono i motivi per cui ne propongo, con piena convinzione e coscienza, l'approvazione.

Potrei fare qualche osservazione sulla forma con cui sono stati stilati i sette articoli; vi sono infatti delle espressioni improprie, ci sono delle formulazioni che non hanno alcuna ragion d'essere. Ad ogni modo credo sia opportuno superare anche queste piccole imperfezioni di natura formale, per procedere quanto più rapidamente possibile all'approvazione del disegno di legge.

L'articolo 1 si riferisce agli insegnanti di ruolo che vogliano prestare servizio in scuole che funzionino in Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e che dipendano da tali Paesi o da organismi od enti internazionali; la destinazione all'estero di questi insegnanti non può avere durata inferiore ai tre anni.

L'unica obiezione che farei a questo primo articolo è che mi sembra alquanto limitato, in quanto dà questa possibilità soltanto agli insegnanti della scuola primaria; ad ogni modo sono d'accordo sulla sostanza.

Nell'articolo 2 si stabilisce che ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, saranno determinati: il contingente massimo del personale insegnante, autorizzato a prestare il servizio di cui all'articolo 1; d'intesa con l'UNESCO, i Paesi in via di sviluppo presso i quali gli insegnanti potranno prestare la loro opera; le modalità di controllo per tutto il periodo di permanenza all'estero.

Il terzo articolo indica semplicemente i documenti che devono essere presentati, assieme alla domanda, da coloro che aspirano a svolgere questo servizio.

Il quarto è un articolo più da regolamento che da legge; esso indica infatti le altre procedure necessarie prima che si arrivi alla autorizzazione del Ministero a prendere servizio.

L'articolo 5 stabilisce il trattamento a cui avranno diritto questi insegnanti; per tutto il periodo di servizio nei Paesi in via di sviluppo, gli insegnanti di ruolo sono collocati fuori ruolo con decreto del Ministero della pubblica istruzione e conservano la titolarità della propria sede; i suddetti posti vengono annualmente ricoperti con personale non di ruolo secondo le norme vigenti. Gli insegnanti di ruolo, collocati fuori ruolo, conservano la loro posizione giuridica, ai soli effetti (stabilisce il terzo comma) della progressione di carriera e con esclusione del relativo trattamento economico. La dizione adoperata sembra impropria: si vuol dire che essi non riceveranno lo stipendio di insegnanti di ruolo, però se rientrano in servizio attivo avranno diritto agli aumenti maturati.

Il quarto comma stabilisce che questi insegnanti hanno diritto a partecipare ai normali trasferimenti annuali. Il quinto comma prevede che il servizio prestato in questi Paesi sarà valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi, ed in sede di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio nei trasferimenti, nei concorsi a cattedre e nei concorsi magistrali, in misura doppia rispetto al servizio di ruolo prestato nelle scuole statali. Ancora: questo servizio verrà valutato come servizio scolastico effettivo ai fini della partecipazione ai concorsi a direttore didattico e ad ispettore scolastico.

Devo dire che non riesco a capire il perchè di questa dizione, dal momento che gli anni di servizio come maestro non servono a nulla nei concorsi per ispettore scolastico; comunque non è una cosa molto grave per cui possiamo passarci sopra.

L'articolo 6 dispone giustamente che detti insegnanti, per il trattamento di quiescenza dovranno provvedere a versare allo Stato gli importi corrispondenti alla trattenuta in conto tesoro ed ai contributi per le prestazioni previdenziali sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato. Questo personale è tenuto a corrispondere allo Stato le trattenute per le prestazioni assistenziali da determinarsi con gli stessi criteri; inoltre i familiari a carico continueranno a beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L'articolo 7 precisa quello che avviene se vengono interrotti i tre anni di permanenza all'estero; questi insegnanti perdono tutti i benefici previsti da questo disegno di legge, se interrompono per loro volontà; se invece interrompono per causa di forza maggiore, per motivi di salute o per motivi familiari, allora il Ministro della pubblica istruzione può disporre che per il tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo non si applichino le disposizioni di questo articolo.

Vi prego di non soffermarvi troppo sulle piccole imperfezioni indicate ma di pensare alla finalità spirituale che il disegno di legge persegue e si propone; in vista della quale, con convinzione, ne chiedo l'accoglimento.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole a questo disegno di legge per le ragioni esposte dal relatore in maniera così brillante; nell'altro ramo del Parlamento ho partecipato alla compilazione di questo testo, il quale all'inizio aveva un più largo respiro, in quanto comprendeva tutto il personale docente della scuola In dipendenza però dell'osservazione, valida anche in questa sede, che noi siamo carenti di personale docente nelle scuole dell'obbligo e nelle scuole secondarie, il disegno di legge è stato ristretto al campo dei maestri elementari, che sono in numero tale da non creare preoccupazioni. Resta, peraltro, come primo passo verso una forma più completa di collaborazione.

Come ha riferito il senatore Zaccari, tutte le posizioni acquisite sono state salvaguardate ed è stato regolato anche il reinserimento nella scuola italiana; inoltre sono stati ben scelti i requisiti necessari perchè questi insegnanti possano partecipare a questo impegno di progresso.

Devo anche aggiungere che nessuna garanzia a tutela di questi giovani è stata trascurata: ogni rischio è stato evitato, difatti, in quanto soltanto quei Paesi che sono vincolati ad una disciplina che fa riferimento e capo a certi organismi internazionali potranno chiedere l'intervento di questi maestri.

Per queste ragioni, sia pure dette sinteticamente, il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Gli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria, in possesso di particolari requisiti, da documentarsi ai sensi del successivo articolo 3, possono chiedere di prestare servizio in scuole che funzionino in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e che dipendano da tali paesi o da organismi od enti internazionali.

La destinazione all'estero non può avere una durata inferiore ai tre anni.

(*È approvato*)

Art. 2.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, saranno determinati ogni anno: il contingente massimo del personale insegnante, autorizzato a prestare il

servizio di cui all'articolo 1; d'intesa con l'UNESCO, i paesi in via di sviluppo presso i quali gli insegnanti potranno prestare la loro opera; le modalità di controllo per tutto il periodo di permanenza all'estero.

(*È approvato*).

Art. 3.

Entro il termine che sarà stabilito di anno in anno con decreto ministeriale di cui al precedente articolo gli interessati presentano domanda al Ministro della pubblica istruzione indicando i paesi presso i quali desiderano svolgere la loro attività.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificati attestanti il servizio prestato con le qualifiche riportate, nonchè copia di eventuali pubblicazioni o documentazioni inerenti ad attività scientifica o didattica;

*c*) certificato rilasciato da istituti specializzati funzionanti presso le Università italiane, dal quale risulti che gli aspiranti sono fisicamente idonei a svolgere l'attività richiesta nei Paesi di destinazione;

*d*) certificati comprovanti la conoscenza della cultura del paese di destinazione e della sua lingua, oppure della lingua europea colà in uso da accertarsi eventualmente con un colloquio.

(*È approvato*)

Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione entro tre mesi dal termine di scadenza della presentazione delle domande decide sull'idoneità del richiedente in base ai titoli presentati.

L'insegnante dichiarato idoneo al servizio di cui all'articolo 1 viene autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri, a stipulare il contratto di lavoro.

L'interessato inoltrerà il contratto di lavoro al Ministero della pubblica istruzione, a completamento della domanda di cui all'articolo 3, in originale o in copia notarile, unitamente ai documenti rilasciati dalle autorità dei paesi o degli enti di cui all'articolo 1 che attestino l'impegno, da parte di tali autorità od enti, di corrispondere le prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative.

L'autorizzazione a prestare servizio ai sensi dell'articolo 1 è rilasciata dal Ministro della pubblica istruzione.

Gli insegnanti di ruolo, risultati idonei ed autorizzati ai sensi del presente articolo, dovranno raggiungere, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'autorizzazione, il paese di destinazione e dovranno iniziarvi le loro prestazioni.

(*È approvato*)

Art. 5.

Per tutto il periodo in cui prestano servizio nei paesi in via di sviluppo, gli insegnanti di ruolo sono collocati fuori ruolo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione nei limiti del contingente di posti di cui allo articolo 2 e conservano la titolarità della propria sede.

I suddetti posti vengono annualmente ricoperti con personale non di ruolo secondo le norme vigenti.

Gli insegnanti di ruolo, collocati fuori ruolo ai sensi del presente articolo, conservano la loro posizione giuridica, ai soli effetti della progressione di carriera e con esclusione del relativo trattamento economico.

Essi hanno diritto a partecipare ai normali trasferimenti annuali.

Il servizio prestato nei paesi in via di sviluppo è valutato:

*a*) ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi;

*b*) in sede di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio nei trasferimenti, nei concorsi a cattedre e nei concorsi magistrali, in misura doppia rispetto al servizio di ruolo prestato nelle scuole statali;

*c*) come servizio scolastico effettivo ai fini delle partecipazioni ai concorsi a direttore didattico e ad ispettore scolastico.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per la valutazione di tutto il periodo di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo ai fini del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, gli insegnanti di ruolo dovranno provvedere a corrispondere allo Stato gli importi corrispondenti alla trattenuta in conto tesoro ed ai contributi per le prestazioni previdenziali, determinati secondo le norme in vigore, sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato. Il personale predetto è altresì tenuto a corrispondere allo Stato le trattenute per le prestazioni assistenziali da determinarsi con gli stessi criteri. I familiari a carico continueranno a beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

(*È approvato*)

Art. 7.

Il collocamento fuori ruolo è revocato se l'insegnante non raggiunge il paese di destinazione entro il termine stabilito dall'articolo 4 o se non porta a compimento l'attività per la quale si è impegnato.

In tali casi l'insegnante non potrà godere dei particolari benefici previsti dal precedente articolo 5.

Ove peraltro l'insegnante non possa portare a compimento l'attività ivi iniziata, per comprovati sopraggiunti motivi di salute o familiari, ovvero per forza maggiore, il Ministro della pubblica istruzione può disporre che per il tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo non si applichino le disposizioni di cui al precedente comma.

(*È approvato*)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*)

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Lettieri e Finocchiaro: « Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernenti gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali » (2823)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Lettieri e Finocchiaro: « Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernenti gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L I M O N I , *relatore*. La legge 24 ottobre 1966, n. 932, che si intende integrare con l'attuale disegno di legge, a sua volta integrava la legge n. 88 del 1955.

La citata legge 24 ottobre 1966, n. 932, disponeva all'articolo 1: « Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad istituire appositi corsi riservati agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 31 dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961 ». Come i colleghi ricorderanno, tale ordinanza stabiliva che coloro i quali avevano insegnato educazione fisica per un certo numero di anni in epoca anteriore al 1961 potevano, su domanda, essere compresi in appositi elenchi, da cui sarebbero stati tratti gli incaricati annuali di educazione fisica. Conseguentemente si stabilì che gli istituti superiori di educazione fisica potevano organizzare dei corsi per far conseguire a detti insegnanti il diploma indispensabile per partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, corsi che dovevano essere teorici e pratici, con una durata triennale. Naturalmente, una volta acquisito detto titolo, veniva a cessare la validità di quegli elenchi.

Con il provvedimento in esame si intende autorizzare gli ISEF ad organizzare tali corsi anche nell'anno scolastico 1969-70, prorogando in tal modo la legge precedente, che prevedeva detti corsi soltanto per gli anni 1966-67, 1967-68 e 1968-69.

Nella precedente legge era stabilito che i partecipanti a questi corsi teorico-pratici potevano anche non seguire le lezioni teoriche, purchè fossero presenti alle esercitazioni pratiche (queste dovevano aver luogo in periodi in cui fosse sospesa la normale attività nelle scuole medie, dato che i partecipanti ai corsi dovevano appunto nel frattempo insegnare in tali scuole). Con l'articolo 1 del presente disegno di legge, coloro che non hanno avuto la possibilità, appunto, di frequentare le esercitazioni tecnico-pratiche e quindi, di sostenere gli esami annuali e quelli finali dei corsi precedenti, sono ammessi al nuovo corso stabilito per il prossimo anno scolastico. Naturalmente il motivo dell'impedimento dovrà essere ben documentato e di rilevante importanza (per esempio: servizio di leva, stato di gravidanza, eccetera); tra i motivi ammessi è anche prevista la malattia, purchè naturalmente essa sia stata tale da costringere l'ammalato ad un certo periodo di riposo.

Inoltre, sempre nell'articolo 1, è previsto che, in deroga all'articolo 7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, gli iscritti ai corsi possono conseguire il diploma di educazione fisica entro l'anno scolastico 1969-70.

L'articolo 2 prevede la possibilità del trasferimento da un istituto all'altro, per gravi e comprovati motivi. Naturalmente è importante che tali motivi siano accertati con il massimo scrupolo, altrimenti si darebbe luogo a gravi inconvenienti

L'articolo 3 inserisce un comma aggiuntivo nell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, che prevedeva la possibilità per gli iscritti in questi elenchi speciali di ottenere supplenze annuali e disponeva che a tal fine essi fossero iscritti in graduatorie provinciali che seguivano quelle composte dagli insegnanti già diplomati dagli ISEF. In questo comma aggiuntivo si stabilisce che coloro che, al momento dell'entrata in vigore della legge 24 ottobre 1966, n. 932, erano iscritti ai corsi regolari presso gli ISEF e che poi, per vari motivi, non poterono proseguire tali corsi, possono essere iscritti nelle anzidette graduatorie provinciali.

L'articolo 4 stabilisce, all'ultimo comma, che gli insegnanti di educazione fisica, che abbiano ottenuto una supplenza per l'intero anno scolastico, sono considerati a tutti gli effetti supplenti annuali, semprechè la nomina sia riferibile a posti di insegnamento in almeno un corso completo oppure comporti un orario di almeno nove ore settimanali.

R O M A N O . Nel corso della seduta del 5 corrente, quando si è discusso il disegno di legge concernente il riconoscimento dell'ISEF di Urbino, abbiamo presentato un emendamento tendente ad aggiungere al disegno di legge un nuovo articolo con il quale si stabiliva che gli anni di servizio prestati dagli ex iscritti negli elenchi speciali, precedentemente e durante la frequenza di questi corsi, dovevano essere riconosciuti validi ai fini giuridici per il conferimento di incarichi, supplenze e, successivamente, per lo sviluppo della carriera. Questo emendamento è stato respinto e, purtroppo, non possiamo ripresentarlo oggi; ma riteniamo che il problema dell'integrazione della legge 24 ottobre 1966, n. 932, non si concluda con l'approvazione del presente disegno di legge. Infatti bisogna rivedere la posizione di questi insegnanti che hanno prestato servizio essendo in possesso del titolo di studio secondario superiore, cioè di quel titolo che per molti anni è stato riconosciuto idoneo per l'insegnamento dell'educazione fisica.

Si verifica infatti l'assurdo che mentre coloro che hanno frequentato alcuni corsi, di pochi mesi e organizzati a livello provinciale, hanno ottenuto il riconoscimento del servizio prestato prima di aver conseguito il diploma rilasciato al termine del corso stesso, questi giovani invece sono considerati privi di qualsiasi idoneo titolo, per cui il servizio prestato è come se fosse stato prestato prima ancora di avere ottenuto il diploma. Ben altro è l'atteggiamento che riteniamo si debba assumere in relazione alla organizzazione e alla frequenza dei corsi abilitanti: chi è in possesso del titolo per poter accedere ad una determinata cattedra deve — secondo noi — essere messo in condizione di frequentare dei corsi, e, al termine, ricevere l'abilitazione; e titolo valido per poter accedere a questi corsi deve essere il titolo di studio secondario superiore.

Il problema della integrazione della legge n. 932 — ripeto — non si risolve con l'approvazione del presente disegno di legge. Avremmo desiderio di formulare degli emendamenti tendenti al riconoscimento degli anni di servizio prestati precedentemente al conferimento del titolo abilitante rilasciato al termine della frequenza del corso; se non lo facciamo, è per evitare che questo disegno di legge venga definitivamente bloccato. Comunque esprimiamo il nostro voto favorevole, con l'impegno del nostro Gruppo di rivedere la situazione nella prossima legislatura.

B E T T O N I . Già in altra occasione, quando abbiamo discusso un disegno di legge riguardante la stessa materia, ho avuto modo di esprimere il mio avviso favorevole, nonostante le perplessità sollevate.

Quando si concede a qualcuno la possibilità di conseguire un beneficio attraverso un personale sforzo di miglioramento e di perfezionamento, tale sforzo deve essere assecondato, tanto più che a questi insegnanti viene imposto di sostenere delle prove nella sede meno idonea, quella cioè di istituti che per una serie di ragioni hanno motivi concorrenziali.

Do volentieri il mio assenso a questo disegno di legge perchè riconosco che, allo stato attuale delle cose, moltissimi candidati hanno necessità di lavorare mentre completano il loro periodo di studio e di formazione, ed io so quanto costi loro conseguire buoni risultati in queste condizioni.

B E L L I S A R I O . Ho una sola preoccupazione: questi benefici vengono concessi solo a coloro che hanno avuto la fortuna (dichiariamolo francamente) di essere inclusi negli elenchi speciali. Sarà, comunque, inevitabile che in futuro queste provvidenze vengano estese anche a chi non ha avuto questa ventura.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Io stesso, avendo avuto l'incarico di ispezionare questi corsi estivi, ho potuto constatare in quali condizioni di difficoltà si trovassero gli « elenchisti » chiamati a sostenere le prove pratiche con il clima torrido dell'estate, lontani dalle loro famiglie e sottoposti a programmi severi, direi anzi superiori alle loro reali possibilità. Comunque debbo dire che hanno dimostrato, nella maggior parte dei casi, una gran buona volontà come è provato dai risultati delle prove, che sono stati abbastanza soddisfacenti, pur essendoci nei loro confronti, da parte dell'ISEF ospitante, una non sempre celata ostilità.

Signor Presidente, questi corsi non costituiscono delle scorciatoie, perchè effettivamente agli « elenchisti » è stata data solo la possibilità di frequentare, come a tutti gli allievi, in condizioni di parità, dei corsi che durano tre anni. Alla fine di questi corsi essi debbono sostenere le prove di abilitazione come tutti coloro che frequentano i corsi normali e, ottenuta l'abilitazione, debbono partecipare poi, come gli altri, ai concorsi per l'assegnazione di cattedre. Praticamente l'unica concessione è che la parte teorica può essere svolta a domicilio, e gli esami essere sostenuti senza frequentare i corsi, mentre la parte pratica, che dura ben tre mesi, è ugualmente impegnativa come per gli altri iscritti agli ISEF.

Ora, quali inconvenienti si sono riscontrati? Che alcune donne in stato di avanzata gravidanza, giovani chiamati sotto le armi e altri frequentanti che si erano lussati un braccio o una gamba o che avevano subito altri inconvenienti, come l'insorgere di una malattia o un'operazione chirurgica, si sono trovati nella condizione di essere tagliati fuori dai corsi. Per questi la norma integrativa prevede un altro anno di corso per poter conseguire questa abilitazione, oltre il periodo stabilito dalla precedente legge.

Per quanto riguarda invece le altre norme, che regolano le supplenze annuali, queste non fanno che verificare una situazione che già si riscontra e che permette a coloro che frequentano questi corsi speciali di essere considerati supplenti annuali (purchè abbiano avuto un posto di insegnamento in almeno un intero corso durante tutto il periodo dell'anno, in modo da entrare nelle graduatorie provinciali), anzichè essere lasciati alla discrezionalità dei capi di istituto.

Mi pare che questo criterio offra sufficienti garanzie.

Per questo raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I corsi triennali di educazione fisica istituiti con legge 24 ottobre 1966, n. 932, riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31 della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961 saranno prorogati fino all'anno scolastico 1969-70 incluso, limitatamente a coloro che non abbiano potuto frequentare le lezioni tecnico-pratiche a causa del servizio obbligatorio di leva, per motivo di gravidanza e puerperio oppure per avere contratto nel triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67 malattie debitamente accertate dalla commissione medica dell'istituto presso il quale gli insegnanti di educazione fisica risultano iscritti.

In deroga all'articolo 7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, è concesso agli iscritti ai corsi di cui al precedente comma di conseguire il diploma di educazione fisica entro l'anno scolastico 1969-70.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli iscritti ai corsi speciali ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, hanno facoltà di trasferire per gravi e comprovati motivi la propria iscrizione in altri istituti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle graduatorie provinciali di cui al primo comma, possono essere iscritti, a domanda, anche gli aspiranti che, già inclusi negli elenchi speciali ed in possesso dei requisiti di servizio previsti dal precedente articolo 1, frequentavano, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i normali corsi di studio presso gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli insegnanti di educazione fisica, di cui al precedente articolo 3 e quelli iscritti ai corsi speciali triennali istituiti con legge 24 ottobre 1966, n. 932, che a norma dell'articolo 5 della stessa legge abbiano ottenuto una supplenza per l'intero anno scolastico, sono considerati a tutti gli effetti supplenti annuali, semprechè la nomina sia riferibile a posti di insegnamento in almeno un corso completo oppure comporti un orario di almeno nove ore settimanali.

Gli insegnanti di cui al comma precedente perdono i benefici connessi al conferimento della supplenza annuale se non frequentano regolarmente le lezioni tecnico-pratiche obbligatorie.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Belci ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550, concernente concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari » (2824)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Belci, Bologna e Borghi: « Modifica all'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 550, concernente concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il terzo dei posti di ruolo normale che si rende annualmente vacante nella scuola elementare del comune capoluogo di Trieste, è assegnato agli insegnanti del ruolo soprannumerario ai fini dell'immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, in deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con modifiche dalla legge 29 giugno 1951, n. 550.

Z A C C A R I , *relatore.* Il disegno di legge è inteso ad ovviare alla situazione di disagio in cui si trovano i maestri cosiddetti « soprannumerari » della provincia di Trieste, rispetto ai soprannumerari delle altre province.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, i maestri del ruolo in soprannumero sono immessi nel ruolo normale, nei limiti di tre quarti dei posti disponibili nei vari comuni, escluso il capoluogo di provincia.

A Trieste avviene che, data la situazione territoriale, quasi tutti i posti per insegnanti elementari si trovino nel capoluogo di provincia; infatti, su un totale di 807 posti nel ruolo del provveditorato di Trieste, 723 si trovano nel capoluogo e gli altri 84 nei comuni. Da ciò deriva che, essendo le scuole situate quasi tutte nel capoluogo, si rendono vacanti solo due o tre posti all'anno, determinandosi così una situazione dei soprannumerari di anno in anno più difficile. Si propone quindi che un terzo dei posti che si rendono annualmente vacanti nel comune capoluogo di Trieste sia assegnato agli insegnanti del ruolo soprannumerario. Raccomando l'approvazione del disegno di legge che sanerebbe una palese ingiustizia.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è stato favorevole già nell'altro ramo del Parlamento e ribadisce il suo assenso proprio per le considerazioni di equità esposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

## Presidenza del Vice Presidente GRANATA

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario » (2772)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Romanato, Franceschini, Lettieri, Bertè, Moro Dino, Marangone e Nicolazzi: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario e ruolo transitorio ordinario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2772, rileva che l'ampia portata del provvedimento, anche ad un sommario esame, lascia prevedere rilevanti conseguenze di maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

« Poichè, d'altra parte, non è stata inclusa nel disegno di legge alcuna indicazione relativa alla copertura della maggiore spesa, la Commissione, per tale motivo, non sarebbe in grado di esprimere parere favorevole.

« Tuttavia, considerato che gli insegnanti di cui trattasi andranno a occupare in parte posti già esistenti e posti che verranno in parte dati con l'attuazione del " piano della scuola ", qualora il rappresentante del Go-

verno dichiarasse, in sede di Commissione di merito, che il disegno di legge non comporta oneri non coperti a carico del bilancio dello Stato, questa Commissione non si opporrebbe all'ulteriore corso del provvedimento ».

S P I G A R O L I , *relatore*. Il disegno di legge n. 2772, presentato dagli onorevoli Romanato, Franceschini e altri, si propone di normalizzare la situazione degli insegnanti di ruolo speciale transitorio collocati ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, numero 831.

Con tale articolo si stabilisce che gli insegnanti non di ruolo dichiarati abilitati ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, in base al titolo di abilitazione valido per l'insegnamento di stenografia, calligrafia, canto corale, economia domestica, disegno, materie tecniche industriali ed agrarie nelle scuole di avviamento, nonchè gli insegnanti tecnico-pratici in servizio in posti per i quali non esiste la relativa cattedra sono collocati, a domanda, nei ruoli speciali transitori esistenti per detti insegnamenti nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole medie.

L'articolo 20 stabiliva dunque le modalità per l'istituzione di questi posti di ruolo speciale transitorio, richiamandosi, naturalmente, ai provvedimenti approvati in precedenza, mediante i quali si erano istituiti i ruoli speciali transitori, poi soppressi in virtù della legge 12 agosto 1957, n. 799 e della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

Ho voluto richiamare quanto disposto dall'articolo di cui sopra per far presenti alla Commissione tutte le categorie interessate al disegno di legge in esame che ritengo senz'altro opportuno; infatti, se da un lato è da biasimare l'iniziativa, presa con la nota legge n. 831, di istituire un ruolo speciale transitorio in un momento in cui (1961) un certo tipo di scuola stava per scomparire (mi riferisco all'avviamento professionale), dall'altro occorre invece riconoscere la opportunità di normalizzare la situazione economico-giuridica di quei professori ora in condizioni precarie e di minor dignità rispetto ad altre categorie di insegnanti, con i quali hanno tuttavia in comune le medesime funzioni. Si tratta di professori, non di ruolo *B*, ma di « serie *B* », se mi è permessa la espressione, nei confronti di altri colleghi della stessa categoria.

A mio avviso, si deve esprimere un consenso incondizionato alla presente proposta di legge: i posti di ruolo speciale transitorio ancora esistenti nella scuola secondaria verranno così soppressi, con l'augurio che, in futuro, non se ne abbiano più ad istituire. E questo mio augurio (sono certo) non resterà allo stato di desiderio; infatti disporremo presto di strumenti che ci consentiranno di istituire posti di ruolo ordinario: la legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul finanziamento del piano della scuola, per l'appunto, consente, per il futuro, di istituire nuovi posti in organico tutte le volte che ciò si renda necessario per i vari tipi di insegnamento.

Ciò premesso, ritengo opportuno illustrare brevemente gli articoli del disegno di legge, per rilevare quale è il meccanismo che permette la soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio e la conseguente conversione di tali cattedre in posti di ruolo ordinario (le due operazioni, ovviamente, sono contemporanee).

Tra questi insegnanti di ruolo speciale transitorio bisogna distinguere due categorie: coloro che sono attualmente iscritti nei ruoli speciali transitori per insegnamenti per i quali sono previsti posti in organico normali (per tale categoria di personale l'operazione di passaggio è solo formale, in quanto si sopprimono i ruoli speciali transitori e si iscrivono di ufficio questi insegnanti nei ruoli ordinari) e coloro che sono iscritti in ruoli speciali transitori per materie per le quali non sono previsti posti in organico: gli insegnanti di stenografia, dattilografia e calligrafia. A costoro verrà assegnata *ad personam* una cattedra di ruolo transitorio ordinario.

A tale espediente si fa ricorso quando viene soppressa una materia, oppure si ritiene che un determinato insegnamento possa in futuro venire abolito.

M O N E T I . Il disegno di legge n. 522, d'iniziativa del senatore Maier, è superato da questo disegno di legge o no?

S P I G A R O L I , *relatore*. No, ma a maggior ragione direi che dobbiamo intervenire, perchè abbiamo molta gente che attualmente si trova in ruoli speciali transitori per le applicazioni tecniche e, pertanto, in una posizione di inferiorità rispetto a coloro che, invece, si trovano nei ruoli ordinari per la stessa materia.

Gli articoli 1 e 2 del provvedimento si riferiscono pertanto al passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario e nel ruolo transitorio ordinario di cui ho parlato; l'articolo 3 stabilisce che a coloro che passano dai ruoli speciali transitori a quelli transitori ordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 12 agosto 1957, n. 759 — sulla disciplina attinente al nuovo stato giuridico — fissando peraltro, agli effetti economici, la decorrenza dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore di queste norme.

Nella fattispecie si stabilisce cioè che i professori passati nel ruolo ordinario dal ruolo transitorio sono dispensati del periodo di prova e che ai medesimi viene attribuita l'anzianità effettiva maturata nei ruoli speciali transitori; in ogni caso gli insegnanti che passano nel ruolo ordinario conservano *ad personam* l'eventuale migliore trattamento precedentemente goduto nel ruolo speciale transitorio.

Con l'articolo 4 ci si ricorda finalmente di una categoria lungamente dimenticata: quella degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori istituiti con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e che non abbiano ottenuto il passaggio in ruolo ordinario con le leggi 12 agosto 1957 n. 799, 2 aprile 1958, numero 303 e 15 gennaio 1960, n. 16, in quanto ancora non esisteva nei ruoli ordinari questo gruppo di materie particolari.

Se vi fossero da parte di qualcuno delle preoccupazioni di carattere finanziario, posso assicurare che in questi ruoli speciali transitori sono ormai rimaste pochissime persone: insegnanti che erano molto anziani già nel 1960, la maggior parte dei quali, ad essere ottimisti, sono ormai in pensione. Dico ottimisti perchè per molti di essi, ed in particolare per gli insegnanti di calligrafia, non si è data neppure questa possibilità.

All'articolo 5 si stabilisce che gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, il passaggio nei ruoli ordinari. La norma prende in esame coloro per i quali non vi è mai stata la possibilità del passaggio e quindi essa tende giustamente ad eliminare una sperequazione attualmente esistente nell'ambito della scuola secondaria.

Concludo proponendo alla Commissione di dare il suo assenso.

R O M A N O . Noi riteniamo che uno degli obiettivi primari della scuola debba essere quello di ricondurre ad unità i problemi della classe docente italiana e di giungere quanto più presto possibile all'unificazione dei ruoli della scuola secondaria. Quindi, poichè questo provvedimento elimina quella che era una sottocategoria d'insegnanti, diamo ad esso il nostro completo assenso, ritenendolo un passo avanti sulla via di quella unificazione cui ho fatto cenno.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Sul provvedimento preannuncio il voto favorevole del Gruppo liberale.

F A R N E T I A R I E L L A . Confermando le cose già dette dal senatore Romano, vorrei aggiungere che questa legge elimina anche una situazione di anormalità che si era venuta a creare nell'applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603. Infatti ad alcuni insegnanti che allora avevano fatto domanda per entrare nei ruoli normali in base a tale legge, la richiesta era stata respinta in quanto il Ministero della pubblica istruzione aveva ritenuto che gli insegnanti di ruolo non potessero usufruire della legge indicata. Questo atteggiamento aveva dato luogo a numerosi ricorsi, alcuni dei quali sono stati accolti e quindi il Ministero si sarebbe venuto a trovare nella necessità di sospendere tutte le graduatorie redatte in base a tale legge e di rivederle tenendo anche conto delle domande prima respinte. Il provvedimento quindi è doppiamente utile, in quanto elimina tali inconvenienti e nei-

lo stesso tempo riconosce i diritti di una categoria prima dimenticata.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Desidero innanzitutto comunicare che la Commissione bilancio della Camera ha espresso il suo parere su questo disegno di legge nella consapevolezza che, nel capitolo destinato alle spese correnti del piano di sviluppo della scuola, vi sono fondi sufficienti per far fronte anche all'ulteriore onere derivante dal passaggio degli insegnanti dei ruoli transitori nei ruoli ordinari, ragion per cui non è necessario ricercare una copertura diversa da quella già iscritta in bilancio.

Anche sulla base di queste dichiarazioni, esprimo quindi il parere favorevole del Governo a questo disegno di legge, concordando in pieno con le ragioni ampiamente illustrate dal relatore e riprese dagli altri oratori intervenuti. Il disegno di legge tende ad ovviare infatti ad una grave sperequazione esistente nell'ambito della scuola, abolendo quella distinzione fra docenti di prima e di seconda categoria che ha provocato disagi di ordine non solo economico ma anche morale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'insegnamento di economia domestica nella scuola media e di disegno, di canto corale, di materie tecniche industriali e di materie tecniche agrarie nelle scuole secondarie di avviamento professionale, nonchè gli insegnanti tecnico-pratici collocati ai sensi del medesimo articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, nel ruolo speciale transitorio delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sono iscritti d'ufficio nei ruoli ordinari della scuola media per le cattedre corrispondenti stabilite nella seguente tabella:

| RUOLO SPECIALE TRANSITORIO | RUOLO ORDINARIO AL QUALE È AMMESSO IL PASSAGGIO |
|---|---|
| 1) Economia domestica; | 1) Applicazioni tecniche femminili; |
| 2) disegno; | 2) educazione artistica; |
| 3) canto corale; | 3) educazione musicale; |
| 4) materie tecniche industriali e agrarie (ruolo *b*); | 4) applicazioni tecniche maschili (ruolo *b*); |
| 5) esercitazioni tecnico-pratiche a indirizzo marinaro; | 5) applicazioni tecniche maschili (ruolo *c*). |

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per l'insegnamento di stenografia, dattilografia e calligrafia nelle scuole secondarie di avviamento professionale sono iscritti d'ufficio in corrispondenti ruoli transitori ordinari, ferme restando le posizioni acquisite ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli sono inquadrati nei ruoli ordinari e nei ruoli transitori ordinari con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti di canto corale, di stenografia, di dattilografia e di

calligrafia iscritti nei ruoli speciali transitori delle scuole secondarie di avviamento professionale ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e della legge 13 marzo 1958, n. 248, nonchè agli insegnanti ciechi collocati nel ruolo speciale transitorio di canto corale ed educazione musicale ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1373.

(*È approvato*).

Art. 5.

Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, i quali non siano stati ancora collocati nei ruoli ordinari, possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio a tali ruoli per la cattedra corrispondente al posto occupato, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 799, modificato con legge 2 aprile 1958, n. 303, ed all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

Il passaggio decorrerà ad ogni effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

## Presidenza del Presidente RUSSO

**Ripresa della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e Fusaro; Nannini ed altri; Racchetti ed altri: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (2751)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2751.

S T I R A T I , *relatore*. Gli ultimi dubbi che erano rimasti al relatore sono stati fugati dalla discussione che abbiamo avuto qualche ora fa, particolarmente per quanto riguarda l'articolo 2.

Mi era sembrato di comprendere che il Governo fosse dell'idea che gli abilitati dell'agosto 1966 dovessero essere collocati in una graduatoria distinta, successiva a quella in via di applicazione e prima della graduatoria che si costituirà dopo l'esame riservato a coloro che hanno un certo numero di anni di servizio, in base al famoso articolo 7 della legge 25 luglio 1966 n. 603.

Il rappresentante del Governo ha oggi chiarito in via definitiva la sua posizione e ha detto che, in sostanza, non bisogna tradire lo spirito e la logica della predetta legge n. 603, anche se a me pareva che, ponendo sulla bilancia da una parte una abilitazione normale e ordinaria e dall'altra alcuni anni di servizio, la bilancia dovesse pendere dalla parte degli abilitati.

Con il testo concordato mi pare che si sia eliminata la stortura del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, poichè si sono inclusi in una graduatoria distinta e successiva a quella in via di applicazione anche gli abilitati della sessione indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966.

Infatti l'articolo primo suona esattamente così:

« Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a " buono " rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, semprechè siano forniti della prescritta abilitazione, sono inclusi in graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

« Sono inclusi altresì in dette graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, relative all'insegnamento di matematica, osservazioni

ed elementi di scienze naturali, gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali, agrarie e di chimica e in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni e integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano ».

« Sono parimenti inclusi nelle suddette graduatorie nazionali anche gli insegnanti in possesso di abilitazione all'insegnamento e dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Mi auguro che nessuno degli abilitati della sessione 1966-67 si trovi nelle condizioni di non aver maturato un anno di servizio anteriore al 1965-66 perchè noi rinviamo ai requisiti di servizio previsti dall'articolo primo della legge n. 603.

B E L L I S A R I O . Ma se ci sono alcuni insegnanti che hanno l'unico anno di servizio nel 1966-67, perchè li dobbiamo escludere?

D O N A T I . L'ultimo comma dell'articolo 1, come è stilato, dà adito a due interpretazioni, perchè non si capisce se quell'ultima frase si riferisca all'abilitazione o ai requisiti.

B E L L I S A R I O . Anche se si riferisce ai requisiti, l'articolo 1 indica che il periodo degli anni validi va fino al 1965-66 per quanto riguarda il servizio.

D O N A T I . A volere essere chiari e se si vuole accogliere la tesi più ampia, bisogna dire con estrema chiarezza che è valido anche il servizio prestato nel 1966-67 e nel 1967-68.

Il problema diventa rilevante perchè investe allora una serie di altre materie e non solo l'abilitazione di cui praticamente si parla.

Sono favorevole ad ambedue le soluzioni, per cui non faccio questioni, ma la Commissione deve decidere per quale delle due optare!

B E L L I S A R I O . Evidentemente per la più larga!

M O N E T I . Si deve considerare anche la situazione in cui verrebbero a trovarsi quegli insegnanti abilitati che eventualmente venissero esclusi in base all'articolo 1 quale è stato ora formulato: costoro non potrebbero partecipare al concorso speciale, e sarebbe grave. Avremmo infatti questa stortura: un esame speciale per mettere in ruolo coloro che non hanno conseguito l'abilitazione per via ordinaria da cui sarebbero esclusi coloro che hanno conseguito l'abilitazione ordinaria.

B E L L I S A R I O . A mio avviso dovrebbero essere inclusi anche coloro che hanno effettuato l'anno di servizio nel 1966-67. Se siamo di questo parere, dobbiamo dire chiaramente nel disegno di legge che vale anche l'anno scolastico 1966-67.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettoni ha presentato un emendamento all'articolo 1 (testo della Camera) tendente ad aggiungere dopo le parole: « documentazione prodotta », le altre: « o coloro che, in possesso di più titoli abilitanti, fossero gia in ruolo per cattedra diversa da quella richiesta ».

B E T T O N I . Questo discorso non vale più per la nuova formulazione del testo, ma desidero ugualmente esporre qui il criterio che ispira la mia proposta.

A mio avviso, agli insegnanti già in ruolo che abbiano conseguito più di una abilitazione deve essere consentito di concorrere, in forza della citata legge n. 603, per un altro posto o cattedra. Non comprendo, infatti, per quale motivo debbano essere esclusi. Mi si dice che il motivo è di far entrare in ruolo un certo numero di insegnanti fuori ruolo. A tale proposito desidero osservare che questi insegnanti di ruolo, se potessero concorrere per una cattedra loro più

congeniale, una volta che risultassero vincitori del concorso, lascerebbero libera la cattedra già occupata. Il numero delle cattedre disponibili per gli insegnanti non di ruolo resterebbe, pertanto, il medesimo. Esiste, quindi, un problema non di diminuzione di possibilità, ma solo di spostamento.

Raccomando, pertanto, alla Commissione di esaminare anche questo aspetto del problema, pur sapendo che in generale non si è favorevoli a questo tipo di proposte.

R O M A N O . Debbo ribadire la posizione assunta dal nostro Gruppo nel corso della discussione del presente disegno di legge in sede referente

Noi siamo per i corsi abilitanti a livello universitario e per la immissione nei ruoli del personale laureato che abbia prestato quattro anni di servizio. Per questo motivo non entriamo nel merito di questo disegno di legge ed anzi proponiamo, con un emendamento, di sostituirne l'intero testo.

Riteniamo, tuttavia, di dover rilevare che, per quanto riguarda la categoria degli insegnanti elementari laureati, il testo sottoposto alla nostra approvazione peggiora addirittura il provvedimento accolto dalla Camera dei deputati, tendente ad organizzare gli esami in modo più aderente alle possibilità di questi insegnanti.

I colleghi ricorderanno che in un primo momento l'orientamento del Parlamento era stato quello di organizzare una sessione di abilitazione speciale per gli insegnanti laureati e che successivamente il testo è stato emendato dal Senato nel senso di una prova di abilitazione riservata.

Ora, la Camera dei deputati, con il disegno di legge che ci ha inviato, tendeva alla organizzazione di una sessione di abilitazione speciale, e non riservata, attraverso la eliminazione di alcune prove. Leggiamo ora, nel testo concordato, all'articolo 3, che viene soppressa solo la prova scritta di lingua latina e di applicazioni tecniche, e ci rendiamo conto come in sostanza si lascino invariati i programmi già fissati con l'ordinanza che indìce gli esami di abilitazione.

B E L L I S A R I O . L'articolo 6, testo della Camera, reca (all'ultimo comma): « Le prove d'esame della predetta sessione speciale consistono in una prova scritta e in un colloquio... ». Nient'altro.

R O M A N O . Ma si precisa che la sessione è, appunto, « speciale »!

B E L L I S A R I O . Il contenuto delle prove, però, è identico!

R O M A N O . No, perchè quando si parla di sessione speciale, ovviamente al Ministro si dà la facoltà di rivedere anche i programmi d'esame per l'abilitazione ordinaria.

Riteniamo che questo personale debba essere messo, per lo meno, nelle condizioni nelle quali si è trovato il personale che precedentemente ha sostenuto esami di abilitazione. Se non intendete accettare il principio dei corsi di abilitazione, dovete rendervi conto della necessità di organizzare almeno speciali sessioni di abilitazione: l'attuale prova di abilitazione non è valida ad indicare le capacità culturali o quelle didattiche degli insegnanti.

Per tali ragioni, ripeto, richiediamo corsi abilitanti, e se questi corsi non li volete accettare si dovrà provvedere alla istituzione di quella sessione speciale, e non riservata, di abilitazione alla quale fa riferimento il testo della Camera dei deputati. Tale sessione, infatti, metterebbe i vecchi insegnanti che hanno prestato servizio per tanti anni in condizione di superare le difficoltà del momento.

Comunque, si assuma la Commissione la responsabilità del voto su questa nostra proposta; in quanto al disegno di legge, ribadisco che non possiamo accoglierlo, per le stesse ragioni per cui non abbiamo accolto la legge n. 603 più volte ricordata.

D O N A T I . Dopo l'intervento del senatore Romano, vorrei ricordare che quando, assieme al senatore Spigaroli, mi battei per far adottare la sessione speciale ebbi contro tutti i senatori comunisti, che ora, però, sembrano aver cambiato idea!

R O M A N O . A suo tempo noi abbiamo votato contro la legge n. 603; nel corso di quella discussione, abbiamo richiesto i

corsi abilitanti di cui parlo ora: ma invano, perchè non furono accolti.

STIRATI, *relatore*. Mi pare che l'intervento del senatore Romano non aggiunga nulla a quanto egli ha sostenuto in precedenza; non vedo infatti quali mutamenti di sostanza siano intervenuti nel nuovo testo elaborato dalla maggioranza, d'accordo col Governo.

Per quanto si riferisce ai rilievi fatti dai senatori Moneti e Bellisario, devo dire che concordo pienamente con loro, e che non vorrei che vi fossero anche pochi, pochissimi abilitati nella sessione 1966-67 a rimanere esclusi per non aver maturato il periodo di servizio prescritto.

Vorrei far anche rilevare al rappresentante del Governo, che giustamente si preoccupa della sorte del provvedimento ove dovesse tornare alla Camera, che in fondo con le modifiche proposte per gli insegnanti abilitati nel 1966, noi non faremmo altro che accogliere le istanze già contenute nei provvedimenti di legge di iniziativa dei deputati Nannini ed altri, Racchetti ed altri, Titomanlio Vittoria e Fusaro: quindi credo che non dovrebbero sorgere discussioni in sede di riesame del testo da parte della VIII Commissione della Camera dei deputati.

In sostanza sono state prospettate tre possibili soluzioni: o includere tutti coloro i quali siano in possesso di abilitazione, compresi gli abilitati della sessione di esame indetta il 10 agosto 1966, nelle graduatorie riservate agli insegnanti contemplati dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 903; oppure stabilire una graduatoria distinta, precedente, perchè riteniamo che l'abilitazione conseguita per via normale sia nettamente superiore al requisito dell'anzianità di molti anni di servizio; oppure, infine, dare agli anni di servizio una valutazione superiore rispetto al titolo di abilitazione conseguita per via ordinaria.

Orbene, a me sembra che quella adottata sia una soluzione di equità, che non dovrebbe turbare la coscienza nè dei componenti di questa Commissione, nè dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Si potrebbe anche aggiungere al terzo comma dell'articolo 1, così come lo abbiamo ristrutturato, il secondo comma contenuto nell'articolo 1 della proposta dei deputati Racchetti e Codignola, dove appunto si fa riferimento al servizio prestato nell'anno 1966-67.

DONATI. Fissiamo intanto il criterio perchè, poi, la stesura sarà semplice.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetterei i primi due commi dell'articolo 1 nella nuova formulazione, perchè mi sembra che l'impostazione sia migliore rispetto a quella della proposta originaria. Il terzo comma lo trasferirei all'articolo 2, coordinandolo però con l'articolo 2 del testo della Camera, da cui dovrebbero essere escluse le ultime tre righe, là dove si dice: « semprechè siano in possesso del requisito di servizio di cui al primo comma dell'articolo 6 della presente legge », facendo invece riferimento alla validità del servizio prestato anche nel 1966-67.

Faccio presente peraltro al senatore Stirati che accetto questo principio perchè risponde all'impostazione proposta dal Governo in sede di discussione alla Camera dei deputati, dove però essa ha incontrato la netta opposizione di un suo collega, l'onorevole Finocchiaro, sostenuto anche dall'onorevole Codignola. Le riserve che sono state espresse in proposito sembravano pregiudiziali, tanto che abbiamo dovuto ripiegare sul testo che si legge nell'articolo 2.

DONATI. Ella propone, se non erro, di mantenere il testo dell'articolo 2, così com'è stato approvato dalla Camera dei deputati, tranne le ultime tre righe. Ciò significa, però, escludere tutti coloro che abbiano conseguito l'abilitazione in data diversa da quella indicata. Proprio per questa considerazione, noi avevamo usato, invece, un termine generico.

FARNETI ARIELLA. Richiamarci al testo dell'articolo 2 significa includere questi abilitati nella graduatoria generale prevista dall'articolo 7 della legge numero 603. Non sarebbe istituita, cioè, una graduatoria speciale per costoro: quindi, mi sembra che il testo dovrebbe essere ulte-

riormente adattato anche sotto questo aspetto.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Invece che all'articolo 7, dobbiamo fare riferimento all'articolo 1 della legge n. 603.

P R E S I D E N T E . Suggerirei di presentare i singoli emendamenti in sede di esame degli articoli.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, l'esame degli articoli avrà luogo sulla base del testo testè elaborato dal relatore, d'intesa col senatore Donati, secondo le direttive emerse nel corso della discussione.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto che dai senatori Romano ed altri è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'intero disegno di legge con il seguente articolo unico:

« Gli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e gli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a " buono ", sono immessi nei ruoli della scuola media di primo grado con l'obbligo di frequentare entro un triennio un corso abilitante a livello universitario ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 1, quale risulta nel testo concordato.

Art. 1.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica non inferiore a « buono » rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, semprechè siano forniti della prescritta abilitazione, sono inclusi in graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, numero 603.

Sono inclusi altresì in dette graduatorie nazionali da utilizzare dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, relative all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge 25 luglio 1966, n. 603, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento delle materie tecnico-commerciali, agrarie e di chimica ed in possesso del titolo di studio richiesto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle discipline comprese nella cattedra cui aspirano.

Sono parimenti inclusi nelle suddette graduatorie nazionali anche gli insegnanti in possesso di abilitazione all'insegnamento e dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 603, alla data di entrata in vigore della presente legge.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Propongo di stralciare l'ultimo comma, e di farne un articolo a parte, da collocare dopo il primo, con un testo che riprenda (come poc'anzi accennavo) quello dell'articolo 2 della Camera, adeguatamente modificato.

S T I R A T I , *relatore.* D'accordo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettoni propone di aggiungere all'articolo 1 del testo in esame, dopo l'ultima parola, le seguenti: « o coloro che, in possesso di più titoli abilitanti, fossero già in ruolo per cattedra diversa da quella richiesta ».

D O N A T I . Mi sembra, però, che verrebbero svisate le finalità della legge numero 603, che si riferiva ai fuori ruolo.

S T I R A T I , *relatore* . Indubbiamente introdurremmo un elemento di turbamento nella logica di questa legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Bettoni, insiste nella sua richiesta?

B E T T O N I . Sì: la responsabilità di respingere l'emendamento deve essere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento del senatore Bettoni.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato secondo la proposta del Governo.

(*È approvato*).

Il testo dell'articolo 2, trasmesso dalla Camera — che il rappresentante del Governo propone di riprendere in esame per un coordinamento coll'ultimo comma stralciato dall'articolo 1 elaborato dal relatore — è del seguente tenore:

« Ai fini di cui all'articolo precedente sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali previste dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, semprechè siano in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 6 della presente legge ».

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'ultima parte di questo articolo, dopo la parola « semprechè », va così modificata: « abbiano prestato almeno un anno di servizio con qualifica non inferiore a " buono " ». Inoltre va eliminato il riferimento all'articolo 7 della legge numero 603.

S T I R A T I , *relatore.* Allora si potrebbe dire: « sempre che siano in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, numero 603, e abbiano almeno un anno di servizio ».

D O N A T I . Bisogna precisare che l'anno di servizio riguarda il periodo compreso dal 1961-62 al 1966-67.

B E L L I S A R I O . È chiaro perchè non si voleva accettare quella dizione: perchè non si volevano escludere coloro che, per errore, pur avendo una abilitazione, non furono ammessi per vizi di forma nella domanda o nella documentazione prodotta.

D O N A T I . Ma allora basta dire semplicemente « che siano in possesso della abilitazione all'entrata in vigore della presente legge » e nient'altro.

M O N E T I . Bisogna evitare che i precedenti aventi diritto acquistino così titolo alla valutazione di un altro anno di servizio.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se non erro poi l'orientamento della Commissione non era nel senso di favorire i negligenti.

S P I G A R O L I . D'accordo: riprendiamo il testo concordato e coordiniamolo con il testo della Camera e con quello dell'articolo 1 già approvato.

S T I R A T I , *relatore.* Il testo in parola dovrebbe essere il seguente:

Art. 2.

Sono parimenti inclusi nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo precedente gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella sessione di esame indetta con decreto ministeriale 10 agosto 1966, sempre che abbiano prestato almeno un anno di servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nel periodo compreso dal 1961-62 al 1966-67 incluso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2, nella sua definitiva stesura.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 2 del testo concordato, che diviene articolo 3 (esso corrisponde all'articolo 4 del testo della Camera):

Art. 3.

Nelle nomine che verranno effettuate in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli aspiranti dichiarati stabili, ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, avranno diritto alla riserva del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 3 del testo concordato, che diviene articolo 4:

Art. 4.

Dalle prove d'esame della sessione riservata indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sono soppresse, con riferimento alle classi di esami di abilitazione all'insegnamento I e V, le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche

S P I G A R O L I . A mio avviso, bisogna introdurre il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n 1298, che riguarda appunto questa abilitazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento formale.

(*È approvato*)

B E L L I S A R I O . Quando, in sede referente, abbiamo espresso il nostro parere favorevole all'articolo 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati, lo abbiamo fatto non soltanto perchè intendevamo pervenire all'eliminazione delle prove scritte di cui è parola in questo nostro testo, ma anche perchè eravamo preoccupati della vastità dei programmi definiti dal decreto ministeriale.

Comunque ritengo che forse l'aggettivo « speciale » possa fornire al Governo la possibilità di sfrondare un po' quei programmi troppo vasti.

S P I G A R O L I . Immagino che non sia possibile dare un contenuto tanto preciso, dal punto di vista legislativo, a questa espressione « speciale », che tra l'altro è usata soltanto all'articolo 6 del testo della Camera, il quale invece all'articolo 5 parla ancora di una sessione « riservata ».

L'espressione che si propone di riprodurre, a mio avviso, è semplicemente equivoca: creerebbe delle illusioni infondate come ancora il testo della Camera, allo stesso articolo 6, facendo riferimento preciso al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, dimostra: « Le prove d'esame della predetta sessione speciale consistono in una prova scritta e in un colloquio per ciascuna delle classi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 ».

R O M A N O . Parla di « classi di esame » e non più di « programmi »?

S P I G A R O L I . La classe di esame è legata ai programmi. Si tratta, quindi, semplicemente di una espressione poco chiara cui non corrisponde in concreto nulla. Colgo, pertanto, l'occasione per richiamare ancora una volta l'attenzione della Commissione sull'ordine del giorno da me presentato, sull'argomento, in occasione di un'altra discussione, ordine del giorno che il Governo aveva accolto.

R O M A N O . Ribadisco la nostra opposizione al disegno di legge nel suo complesso e in particolare a questo articolo.

Se manteniamo il riferimento specifico all'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, ovviamente anche cambiando l'aggettivo « riservato » in « speciale » non risolveremmo alcun problema.

M O N E T I Il termine « speciale » sta ad indicare che si deroga alle norme previste dall'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, per il conseguimento dell'abilitazione, tanto vero che sono soppresse le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche. Quindi, ha un valore psicologico.

S T I R A T I , *relatore*. Soltanto psicologico!

R O M A N O . Ma le sessioni ordinarie non ci saranno più dopo l'approvazione di questo disegno di legge?

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Al contrario; infatti, sono già pronti i decreti per le prossime!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo nel testo emendato:

« Dalle prove d'esame della sessione riservata indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sono soppresse, con riferimento alle classi di esami di abilitazione all'insegnamento I e V, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, le prove scritte di lingua latina e di applicazioni tecniche ».

(*È approvato*)

Do ora lettura dell'articolo 4 del testo concordato, che diviene articolo 5:

Art. 5.

Gli insegnanti che conseguiranno l'abilitazione nella sessione riservata agli esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, saranno inclusi in un'unica graduatoria nazionale, operante dopo le graduatorie di cui all'articolo 1 della presente legge, in base al punteggio loro spettante.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione fisserà le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di immissione in ruolo.

S P I G A R O L I . La graduatoria non deve essere unica. Bisogna quindi dire: « saranno inclusi in base al punteggio loro spettante, in graduatorie nazionali, operanti dopo le graduatorie di cui all'articolo 1 della presente legge »

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*)

Metto ai voti il predetto articolo nel testo emendato.

(*È approvato*).

M O N E T I . Desidero che rimanga agli atti di questa Commissione il fatto che io stesso, avendo sollevato la questione concernente gli insegnanti laureati che hanno una particolare anzianità di servizio e che costituiscono una categoria piuttosto numerosa, non ho presentato alcun emendamento che li riguardasse, perchè mi sono reso conto che, dal punto di vista giuridico, non era sostenibile la tesi che la laurea conseguita prima del 1956 avesse valore abilitante.

D'altra parte, penso che l'articolo 7 della legge n. 603 dia una certa tranquillità a questi insegnanti, in quanto essi avranno la possibilità di affrontare un esame agevolato. Voglio augurarmi, però, che nella prossima legislatura possa essere ripresa in esame la loro situazione, prevedendo per essi quelle agevolazioni che questa Commissione ha adottato in circostanze analoghe per altre categorie.

B E L L I S A R I O . Annuncio, a nome dei senatori democratici cristiani, voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso.

S T I R A T I , *relatore*. Anche i senatori socialisti voteranno a favore.

R O M A N O . Dichiaro che il nostro Gruppo voterà contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*)

*La seduta termina alle ore 21.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari